



**TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO**

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL  
ISSN: 2036-2528

Chiara Abatangelo  
Laura Secco  
Elena Pisani

**Il contratto di rete: uno strumento per quale  
impresa? Un'indagine nel settore primario**

**Numero IX Anno 2016**

*[www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com](http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com)*



Proprietario e Direttore responsabile  
Laura Solidoro

#### Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

#### Redattori

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), N. Donadio (Univ. Milano), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), I. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Seconda Univ. Napoli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro  
Via R. Morghen, 181  
80129 Napoli, Italia  
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche  
(Scuola di Giurisprudenza)  
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.  
Piazza Garibaldi, 8  
52010 Soci AR

Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista - in attesa considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore - chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, double blind). Tuttavia, per la trasparenza del procedimento, nell'anno successivo alla pubblicazione on line del saggio, la Rivista comunica mediante pubblicazione l'identità dei Referees. La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (report), che viene inviata con e-mail all'altro Referee e all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il report dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione, 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del report, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.



## IL CONTRATTO DI RETE: UNO STRUMENTO PER QUALE IMPRESA? UN'INDAGINE NEL SETTORE PRIMARIO

Il contratto di rete è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano dall'art. 3, commi 4-ter, quater e quinquies, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in l. n. 33/2009 e nel volgere di un triennio è stato oggetto di modifiche a più riprese, in risposta, evidentemente, all'esigenza da subito avvertita di operare quegli aggiustamenti che già le prime applicazioni del neo introdotto strumento contrattuale avevano mostrato come necessarie<sup>1</sup>.

E' noto – e già l'intitolazione del d.l. che lo ha previsto lascia intravedere tale caratteristica – che si tratta di un contratto pensato per il rilancio della competitività della piccola e media impresa (PMI) italiana – o, comunque, che abbia una sede operativa in Italia

---

<sup>1</sup> Il contratto di rete è stato modificato dall'art. 42, commi da 2 a 2-septies, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modif. dalla l. n. 122/2010, e dall'art. 45 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modif. dalla l. n. 134/2012. Ulteriore intervento di riforma è stato operato con il d.l. 179/2012, convertito in l. 221/2012.

Per un inquadramento sul contratto di rete, limitandoci alle opere più recenti di taglio monografico, cfr.: AA.VV., *Contratto di rete. Lo strumento Made in Italy per integrare individualità e aggregazione*, a cura di Franco Angeli, Milano, 2013; F. BRIOLINI, L. CAROTA, M.L. GAMBINI, *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, Napoli, 2013; F. CAFAGGI, P. IAMICELI, G.D. MOSCO, *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, 2012; P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, Padova, 2012; S. DELLE MONACHE, F. MARIOTTI, *Il contratto di rete*, in *Trattato dei contratti*, diretto da Roppo e Benedetti, III, Opere e servizi, Milano, 2014.

– la quale appare soffocata dalla crisi, ma anche dagli effetti connessi alla globalizzazione<sup>2</sup>.

La strategia imprenditoriale che la creazione di una rete permette di realizzare si dimostra vitale per la PMI nel contesto economico attuale, caratterizzato, come si diceva, da un lato dalla crisi e, dall'altro, dal prepotente ingresso dei c.d. paesi *low cost*, a seguito del fenomeno della globalizzazione.

Sotto il profilo della strategia imprenditoriale, l'aggregazione consente alla PMI di avvantaggiarsi dello scambio di esperienze e di procedure, nonché di aumentare e/o di perfezionare le conoscenze già acquisite da ogni singola impresa aderente.

Lo strumento della rete consente, inoltre, la realizzazione di investimenti finalizzati alla ricerca e all'innovazione e la creazione di identità più complesse e forti, in grado di offrire servizi nuovi o migliori al cliente.

Attraverso le reti è infatti possibile, da un lato, arricchire il prodotto di ciascun partecipante, nonché informare il cliente sulle sue caratteristiche in modo da rendergli nota la differenza rispetto a un prodotto analogo proveniente da paesi *low cost*; dall'altro, la rete permette di effettuare investimenti che la singola impresa non potrebbe affrontare, grazie alla ripartizione dei costi e dei rischi connessi tra tutte le partecipanti<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> La tutela e il rilancio della piccola-media impresa rappresenta uno degli obiettivi prioritari anche della politica economica europea. Sul tema cfr. G. CAPUANO, *La struttura delle micro, piccole e medie imprese italiane ed europee e le opportunità dello Small Business Act*, in AA.VV., *Contratto di rete. Lo strumento Made in Italy per integrare individualità e aggregazione*, Milano, 2013, 13; F. CAFAGGI, *Contractual Networks and the Small Business Act: Towards European Principles*, 2010, reperibile sul sito [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com); F. ROMANO, *Der europäische Small Business Act und die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den KMU: die Unternehmensnetzwerke in Deutschland und der italienische Netzwerkvertrag*, in *Riv. dir. dell'impresa*, II, Napoli, 2014, 285 ss.

<sup>3</sup> E. RULLANI, *L'economia delle reti: l'evoluzione del capitalismo di piccola impresa e del*

In definitiva, attraverso questo peculiare contratto, è possibile raggiungere un assetto di cooperazione favorevole per l'aumento di competitività - sia con riguardo a protocolli già in atto, sia relativamente a nuove idee - nonché una maggiore forza di mercato in tutte le fasi, dall'approvvigionamento dei fattori produttivi alla commercializzazione del prodotto o del servizio finito.

Sul versante dell'organizzazione aziendale, al fine di raggiungere quegli obiettivi - si pensi all'internazionalizzazione, come pure all'aggiudicazione di gare e appalti - preclusi alla singola (piccola e media) impresa a causa della sua ridotta dimensione, il *trend* che si registra è nuovamente quello del ricorso a strutture flessibili, caratterizzate da legami orizzontali e interazioni tra imprese, a discapito delle strutture di tipo gerarchico<sup>4</sup>. Sotto questo profilo, la stipulazione di un contratto di rete si pone, quindi, quale peculiare «architettura organizzativa» che consente alle imprese stipulanti il raggiungimento dei requisiti, dimensionali e non richiesti, ad esempio, per la partecipazione a gare, appalti e/o finanziamenti privati o pubblici, ma anche per l'accesso al mercato del credito a condizioni migliori<sup>5</sup>.

---

“*Made in Italy*”, in *Economia e politica industriale*, XXXVII, 4, 2010, 141–165; AA. VV., *Rapporto sulle tendenze del sistema produttivo italiano*, a cura di A. Brandolini e M. Bugamelli, in *Questioni di economia e finanza della Banca d'Italia*, 45, 2009; C. BENTIVOGLI, F. QUINTILIANI, D. SABBATINI, *Le reti di imprese*, in *Questioni di economia e finanza della Banca d'Italia*, CLII, 2013.

<sup>4</sup> A. RICCIARDI, *Le reti di imprese: aspetti gestionali, normativi, fiscali*, in *Amministrazione e finanza*, 2013, 8; C. SACCON, *I vantaggi economici per le imprese nel “fare rete”*, in AA. VV., *Contratto di rete e diritto del lavoro*, a cura di Z. Grandi e M. Biasi, Padova, 2014, 7 ss.

<sup>5</sup> Quello delle interazioni fra contratto di rete e finanziamenti rappresenta un tema che suscita l'interesse non solo delle imprese, ma anche dei professionisti, impegnati ad indagare forme e modi di accesso al mercato del credito peculiari per la rete. Cfr., tra gli altri, AA. VV., *Il progetto rating*, a cura di F. D'Alvia, M.

Il contratto di rete s’inserisce in questo *trend*: grazie alla sua stipulazione, le imprese hanno la possibilità di disegnare uno “spazio” condiviso di tipo commerciale, organizzativo e tecnico<sup>6</sup>, all’interno del quale possono, inoltre, gestire in maniera flessibile il rapporto di lavoro con il personale, avvalendosi di strumenti *ad hoc* predisposti dal legislatore e ispirati dall’idea di favorire l’utilizzazione condivisa della prestazione lavorativa<sup>7</sup>.

Attraverso il contratto di rete è possibile infatti accedere a tre modalità fondamentali per la gestione flessibile del personale, oltre, naturalmente, all’opzione costituita dall’assunzione diretta, da parte della rete stessa, nell’ipotesi in cui quest’ultima abbia acquisito personalità giuridica (c.d. rete soggetto).

Le imprese partecipanti possono, in primo luogo, ricorrere al distacco infra-rete, istituito fortemente incentivato dal nuovo art. 30, comma 4-*ter* d.lgs. 276/2003, che ha previsto una presunzione

---

Tronci, A. Ciarcia, in *De Qualitate*, luglio-agosto 2010; G. DE LAURENTIS, *Il finanziamento delle reti d’impresa*, in *AIP*, 2011, 17-68; G. DE LAURENTIS, *I rating delle reti d’impresa*, in *Reti d’impresa: profili giuridici, finanziamento e rating*, a cura di AIP, Milano, 2011, 175-197.

<sup>6</sup> Sul tema degli assetti di *governance* all’interno di una rete tra imprese cfr. i contributi di: C. GRANELLI, *In margine alla ricerca della “Fondazione Bruno Visentini” sulle prassi applicative del contratto di rete*, in *I contratti*, 8-9, 2013, 833 ss.; V. DONATIVI, *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, in *Le Società*, 2011, 1429 ss.; AA. VV., *Contratti di rete: prime applicazioni pratiche*, a cura di G. D’Amico e F. Macario, in *I contratti*, 8-9, 2013, 799; F. CAFAGGI, P. IAMICELI, G.D. MOSCO, *Il contratto di rete e le prime pratiche: linee di tendenza, modelli e prospettive di sviluppo*, in *I contratti*, 8-9, 2013, 799 ss.; C. FERRARI, *La Governance del contratto di rete nelle prime applicazioni: modelli di organo comune e natura del rapporto gestorio*, in *I contratti*, 8-9, 2013, 816 ss.; C. MARSEGLIA, *Modelli decisionali nel contratto di rete tra disciplina generale del contratto e regime della comunione*, in *I contratti*, 8-9, 2013, 822 ss.

<sup>7</sup> Sul tema dei rapporti di lavoro nell’ambito di una rete d’impresa cfr. AA. VV., *Contratto di rete e diritto del lavoro*, a cura di G. Zilio Grande e M. Biasi, Padova 2014.

assoluta circa la sussistenza dell'interesse al distacco qualora quest'ultimo avvenga, appunto, all'interno di una rete tra imprese<sup>8</sup>.

In secondo luogo è possibile il ricorso alla codatorialità per l'ingaggio di personale destinato a svolgere la propria prestazione all'interno della rete (art. 30, comma 4-ter d.lgs. 276/2003). Si tratta di uno strumento destinato a favorire la mobilità interna e la cui disciplina è affidata ad apposite previsioni del contratto di rete stesso che ne costituisce, altresì, la fonte.

Infine, ma soltanto qualora almeno il 50 per cento delle imprese in rete abbia natura agricola, è possibile il ricorso all'assunzione congiunta di personale dipendente, ex art. 31 commi 3-bis e ss. del d.lgs. 276/2003.

La finalità perseguita dal d.l. n. 5 del 2009 (e ss.mm.) rende ragione del fatto che, sotto il profilo soggettivo, il contratto di rete possa essere stipulato da **imprese**: invero, il comma 4-ter del succitato provvedimento normativo recita “*con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato*”.

Il dato normativo appena richiamato rende evidente che, ai fini della stipula di un contratto di rete, è necessario e sufficiente il possesso della qualifica di *imprenditore*, a prescindere dalla forma giuridica: si tratti di impresa individuale, di società di persone o di capitali, ovvero di consorzi o cooperative.

Parimenti irrilevante è lo scopo perseguito dall'impresa, il quale potrà essere di lucro, come no, rendendo di conseguenza

---

<sup>8</sup> L'art. 30, comma 4-ter, del d.lgs. n. 276/2003 recita: “Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete [...] l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'art. 2103 del codice civile [...]”.

possibile anche alle cooperative e alle imprese sociali il ricorso allo strumento contrattuale in esame.

Il testo normativo istitutivo del contratto di rete solleva, tuttavia, il problema di stabilire se la qualifica di imprenditore sia da intendere in senso sostanziale, ovvero anche formale.

Le conseguenze discendenti dall'una e dall'altra opzione non sono di poco conto. Qualora, infatti, si reputi che il legislatore abbia legittimato alla stipulazione le imprese intese, queste ultime, in senso sostanziale, è la ricorrenza, in sé e per sé, dei requisiti previsti dall'art. 2082 c.c. – vale a dire l'esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi – la condizione necessaria e sufficiente per l'ammissione dell'impresa alla sottoscrizione di un contratto di rete.

Se, invece, la qualifica di imprenditore è da intendere anche in senso formale, sarà allora necessario l'ulteriore requisito della "evidenza" formale, consistente nell'iscrizione dell'impresa medesima presso il Registro imprese (sezione ordinaria o speciale che sia).

La rilevanza della suddetta questione si lascia apprezzare soprattutto alla luce delle politiche di sostegno alle aggregazioni fra imprese, le quali si concretizzano in un complesso di misure destinate a promuovere la sinergia fra ricerca e impresa, incoraggiando la formazione di un **partenariato composito**.

Un esempio emblematico di ciò si ha nel settore dello **sviluppo rurale**, là dove la politica europea consegna ai fenomeni dei *clusters* e dei *networks* – e, più in generale, alle forme di cooperazione – tra imprese ed enti pubblici, in particolare di ricerca, il ruolo di attori chiave<sup>9</sup>. In particolare, il nuovo

---

<sup>9</sup> Anche in altri settori, oltre a quello dello sviluppo rurale, è assegnato alla rete fra imprese ed enti pubblici (*in primis*, di ricerca) il ruolo di volano per lo

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, di recente approvato dalla Commissione Europea (in applicazione del Reg. 1305/2013) e in questi mesi attivato anche in Italia attraverso l'azione delle Regioni, rappresenta un supporto fondamentale per l'incentivazione all'adozione di forme aggregative tra PMI italiane attive in contesti rurali<sup>10</sup>.

In conformità all'art. 35 del Regolamento comunitario, il PSR 2014-2020 prevede infatti che le Regioni pongano in essere specifiche misure di finanziamento volte alla creazione e gestione di reti tra soggetti pubblici e privati appartenenti a vari settori economici. La più importante è, in questo senso, la Misura 16 sulla Cooperazione, che mette a disposizione fondi comunitari<sup>11</sup> per la

---

sviluppo: si pensi, in tal senso, al settore turistico, ove si registra la presenza, non solo a livello nazionale, ma anche regionale d'incentivi per la creazione di aggregazioni tra imprese volte all'innovazione. Cfr. la Legge Regione Veneto del 14.6.2013, n. 11, Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto, pubblicato nel BUR n. 51 del 18/6/2013. Cfr., inoltre, E.M. TRIPODI, *Incentivi alle Reti di imprese nel settore del turismo*, reperibile on line.

<sup>10</sup> Tra queste rientrano tipicamente le imprese agricole, quelle agro-alimentari, quelle forestali che svolgono attività selvicolturali e/o di prima trasformazione del legno, nonché varie imprese di servizio – incluse quelle attive nel turismo, nei trasporti, nella cultura, nelle manutenzioni ambientali, nei servizi alle persone, ecc.

<sup>11</sup> In Regione Veneto, per esempio, tale Misura 16 è specificamente finalizzata al “superamento degli svantaggi economici, ambientali e di altro genere derivanti dalla frammentazione, oltre che allo sviluppo dell'innovazione e alla promozione del trasferimento di conoscenze nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali. La Misura intende contribuire, tra gli altri, a stimolare l'innovazione e la cooperazione nelle aree rurali, a migliorare la competitività delle aziende agricole, a perseguire gli obiettivi agro-climatico ambientali e a favorire la diversificazione e la creazione e sviluppo di piccole imprese”. I finanziamenti concessi in conto capitale ai beneficiari prevedono la copertura fino al 100 % delle spese ammissibili. Tali spese potranno includere per esempio quelle sostenute per attività di animazione e informazione, le spese

creazione di c.d. “Gruppi Operativi” per l’innovazione nell’agricoltura e nello sviluppo rurale che coinvolgano imprese del settore, ma anche: enti pubblici territoriali quali i Comuni, istituti di ricerca quali le Università, professionisti e consulenti, nonché altre organizzazioni e soggetti portatori di interessi collettivi diffusi. In varie Regioni italiane si sono già promossi numerosi eventi informativi su questa opportunità e le imprese del settore hanno dimostrato un grandissimo interesse.

Ciò posto, l’interrogativo cui si deve ora tentare di fornire una risposta è se l’ente non iscritto al Registro imprese possa rendersi sottoscrittore di un contratto di rete, in quanto da considerarsi pur sempre “impresa”, intesa quest’ultima in senso sostanziale e non anche formale.

Preso atto del parere espresso sulla questione per ben due volte dalla competente Amministrazione statale, non mi pare sussistano dubbi sul fatto che la stipula del contratto di rete sia riservata alle imprese che risultino tali anche alla luce dell’**iscrizione** nel Registro imprese.

Con parere reso alla Camera di Cagliari in data 13 agosto 2014, il Ministero dello Sviluppo economico ha affermato che il richiamo operato dalla legge istitutiva del contratto di rete al Registro delle imprese e alle relative sezioni – richiamo contenuto all’art. 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 5/2009 e ss.mm. – conduce ad escludere la possibilità di registrazione del contratto nella posizione di quegli enti che non risultino iscritti nelle sezioni del Registro stesso. Il caso sul quale si è espresso il Ministero con il parere sopra ricordato riguardava la posizione di un’associazione,

---

amministrative e legali per la costituzione di Gruppi Operativi attraverso lo strumento del contratto di rete, la predisposizione di studi di fattibilità ed altro ancora (PSR 2014-2020 Regione Veneto, 2015).

ente iscritto al REA, ma non ad una delle sezioni del Registro imprese.

Il Ministero ha escluso che l'associazione possa considerarsi "impresa" ai fini della stipula di un contratto di rete. Ciò, del resto, corrisponde al fatto che l'attività economica di un'associazione si esplica in via meramente sussidiaria e complementare rispetto alla sua attività principale (di tipo, ovviamente, non economico (si veda, a tal proposito, la circolare M.I.C.A. n. 3407/C del 09/01/1997). Se così non fosse, l'associazione sarebbe infatti impresa *tout court*, in quanto tale da iscriverne nella competente sezione del Registro delle imprese.

Sulla questione concernente i requisiti di legittimazione per la stipula di un contratto di rete, il Ministero dello Sviluppo economico è nuovamente tornato con atto in data 9 aprile 2015, prot. 50217, in risposta a un quesito sollevato, questa volta, dalla Camera di Commercio di Crotone, la quale aveva anch'essa domandato al Ministero se un soggetto, iscritto solo al REA, possa partecipare ad un contratto di rete ed esserne, inoltre, impresa di riferimento.

Alla luce dei pareri sopra ricordati, la risposta al quesito sembra dunque essere nel senso che l'adempimento pubblicitario imposto per legge, e consistente nell'iscrizione del contratto nel registro imprese presso il quale risulta iscritto ciascun partecipante, rende necessario che i sottoscrittori del contratto siano imprese risultanti nella sezione ordinaria, ovvero in una delle sezioni speciali, del Registro imprese.

Ne deriva che gli enti di ricerca, al pari di tutti gli enti che non risultano iscritti nel Registro imprese in quanto esercitano l'attività d'impresa in via meramente sussidiaria, *non* possono rendersi sottoscrittori di un contratto di rete.

E' necessario, a questo punto della disamina, affrontare il problema di quali sarebbero le conseguenze giuridiche derivanti

dalla partecipazione ad un contratto di rete di un'impresa *non* iscritta al Registro imprese.

Un punto fermo, sulla base di quanto affermato in precedenza, è che il contratto di rete non potrebbe essere iscritto nella posizione dell'ente in questione. Preso atto che, per espressa disposizione normativa, il contratto acquista efficacia nel momento in cui è effettuata l'ultima iscrizione, deve reputarsi che la partecipazione dell'ente sia *tamquam non esset* rispetto agli effetti giuridici del contratto, ovvero, per utilizzare la categoria cui si richiama il Ministero dello Sviluppo nel suo parere del 9 aprile 2015, n. 50217, la partecipazione in questione sarebbe da considerare *nulla*.

Una volta stabilita la nullità del vincolo contrattuale che lega l'ente con la rete, ci si deve chiedere se tale nullità possa inficiare la validità e l'efficacia del contratto stesso. La risposta al quesito si ritrova nel disposto normativo di cui all'art. 1420 c.c., in base al quale, nei contratti plurilaterali, la nullità che colpisce il vincolo contrattuale di una delle parti potrebbe estendersi all'intero contratto soltanto là dove la partecipazione della parte sia da considerare, secondo le circostanze, essenziale.

Applicando la norma al caso di specie, ne risulta che, ove la partecipazione alla rete da parte dell'ente di ricerca, sia da valutare come essenziale per la costituzione della rete stessa, allora sussiste il rischio di una declaratoria di nullità dell'intero contratto *ex art.* 1420 c.c.

Contro questa "rigidità" legislativa può formularsi più di una critica: il dettato normativo, escludendo dalla partecipazione alla rete le imprese che non risultino iscritte al Registro imprese (*in primis*, gli enti di ricerca), finisce per impedire l'implementazione delle forme di collaborazione fra imprese ed enti di ricerca in senso ampio e, di conseguenza, la creazione di quel partenariato

composito al quale, invece, guardano oggi con estremo interesse le politiche europee di sviluppo della piccola e media impresa.

Tralasciando, comunque, le critiche, veniamo a esaminare se vi siano, e quali potrebbero essere, strumenti tecnici e/o redazionali che consentano la partecipazione di enti di ricerca ad una rete fra imprese.

A tal riguardo, la prima opzione da prendere in considerazione è la stipulazione di una rete-soggetto, per la creazione della quale non si pongono i problemi analizzati e legati alle forme di pubblicità necessarie per l'efficacia del contratto.

Si tratta, naturalmente, di una “via d'uscita”, la cui percorribilità è direttamente connessa agli scopi che i soggetti interessati a “fare rete” si propongono di raggiungere, soltanto alla luce dei quali è possibile giudicare se sia rispondente agli interessi dei potenziali retisti creare un nuovo soggetto giuridico. E' evidente, infatti, che quella prospettata non è una soluzione consigliabile là dove si voglia ottenere una collaborazione flessibile, senza perdita dell'individualità imprenditoriale, che soltanto la rete-contratto consente.

Proseguendo nella ricerca degli strumenti che consentono a un ente di ricerca di far parte di una “rete”, i soggetti possono prendere in considerazione uno schema contrattuale “analogo” al contratto di rete, quale l'**Associazione Temporanea di Scopo**.

Dal punto di vista statistico, questa è la soluzione alla quale con maggior frequenza si ricorre nella prassi per ovviare al problema oggetto del presente scritto, anche se, è evidente, si tratta di un *escamotage* attraverso il quale si finisce, in sostanza, per “rinunciare” allo strumento del contratto di rete.

Se, invece, si vuole restare nell'ambito di una rete-contratto, la partecipazione di un ente di ricerca potrebbe avvenire utilizzando lo strumento dell'**adesione successiva**.

Tale possibilità si prospetta in quanto, per le nuove adesioni come per altre modificazioni della rete che non comportino mutamenti sostanziali, ossia in ordine ad elementi del contratto, come sarebbe, ad esempio, il mutamento dei componenti dell'Organo comune, è necessaria e sufficiente la comunicazione dell'adesione, attraverso apposita procedura, da parte dell'impresa individuata (nel contratto) come “di riferimento”, al Registro imprese presso cui la stessa è iscritta. Sarà poi il Registro imprese dell'impresa di riferimento a procedere all'annotazione della modifica (nella specie: adesione di altra impresa) e a comunicarla d'ufficio ai singoli Registri imprese degli altri partecipanti.

Non si può, peraltro, tacere il fatto che la soluzione appena prospettata si espone al rischio che il Conservatore della Camera di Commercio dell'impresa di riferimento rifiuti l'iscrizione della modifica consistente nell'adesione dell'ente di ricerca, alla luce dell'ormai consolidato indirizzo ministeriale secondo cui gli enti non iscritti al Registro imprese non possono partecipare a un contratto di rete.

In altri termini si può dubitare, alla luce dei pareri espressi dal MISE e di cui si è detto in precedenza, che un ente non iscritto al Registro imprese sia ammesso al contratto di rete, sia pure in via di adesione successiva.

Va peraltro aggiunto, per completezza, che anche qualora l'iscrizione della modifica consistente nell'adesione dell'ente venga rifiutata, il contratto di rete, così come originariamente stipulato, non sarebbe toccato nella sua validità ed efficacia.

Maggiormente interessante e degna di attenzione appare la soluzione consistente nella stipulazione di un **accordo a latere** del contratto tra la rete stessa e il soggetto che ne è escluso (ma con il quale si vuole collaborare).

La soluzione in esame può essere, peraltro, prevista e disciplinata nel contratto di rete stesso, *attraverso apposite clause*.

In altri termini, è possibile congegnare il contratto di rete in modo tale che già nello stesso venga contemplata e “istituzionalizzata” la collaborazione tra la rete e l’ente di ricerca.

A tale scopo, può essere utilizzata la parte del contratto dedicata alle “**premesse**”; oppure, la collaborazione tra i soggetti partecipanti alla rete e l’ente di ricerca può essere cristallizzata *ab origine*, nel contratto di rete stesso, attraverso la previsione, tra i **compiti assegnati all’Organo comune**, dell’obbligo di stipulare con l’ente di ricerca accordi di collaborazione a valere nell’ambito e a supporto delle attività programmate dalla rete.

In conclusione, attraverso i suesposti accorgimenti redazionali, si può giungere al risultato atteso, consistente nel rendere l’ente di ricerca sostanzialmente parte della costituenda rete.

## ABSTRACT

L’articolo affronta il problema dell’individuazione della nozione d’impresa rilevante per la stipulazione di un contratto di rete. A tal fine, dopo aver messo in luce la principale finalità del contratto in esame, consistente nel rilancio della piccola e media impresa, sono analizzati i pareri pronunciati sulla questione dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo i quali, ai fini della stipulazione del contratto, l’“impresa” deve essere tale anche sul piano formale, a seguito dell’iscrizione in una delle sezioni (ordinaria o speciale) del Registro imprese.

L’articolo, non senza aver evidenziato la criticità di tale opzione interpretativa, la quale impedisce la formazione di un partenariato composito ai fini dell’innovazione, capace di coinvolgere anche enti (si pensi a quelli di ricerca) non iscritti al Registro imprese, si conclude con la proposta di alcuni strumenti,

direttamente inerenti la formulazione delle clausole del contratto, volti a garantire la partecipazione di tali enti alle “reti” tra imprese.

The paper tries to clarify the notion of enterprise as relevant for the stipulation of the so-called “network contract”, a regulatory legal instrument to promote forms of aggregation and collaboration among enterprises introduced in Italy in 2009. After highlighting the goal of such specific type of contract, i.e. the relaunch of the Small and Medium Enterprises (SMEs), the paper considers the legal advises pronounced on the issue by the Italian Ministry of Economic Development. According to these advices, a basic requirement for stipulating a network contract is that the ‘enterprise’ can be defined as such from the formal point of view only after its enrolment in the specific or ordinary sections of the Italian Business Register.

The paper evidences the critical issues connected to this interpretative option, that prevents the construction of a composite partnership specifically needed when innovation is pursued and, in such a way, able to involve also public bodies (e.g. public research institution) that – by nature – cannot be enrolled in the Business Register but that are expected to play a relevant role in certain sectors (e.g. the rural development one, where specific financial incentives to network creation are provided to SMEs engaged in rural activities by the EU Rural Development Program 2014-2020). The paper concludes with the proposal of some instruments, directly linked to the formulation of the clauses of the contract, that are intended to guarantee the participation of public bodies such as research institutions and local authorities within the enterprises networks.

CHIARA ABATANGELO

Professore associato di Diritto Privato

Università degli Studi di Padova

E-mail: chiara.abatangelo@unipd.it

LAURA SECCO

Professore associato di Economia ed Estimo Rurale

Università degli Studi di Padova

ELENA PISANI

Ricercatrice confermata e Professore aggregato di Istit. Di Economia  
Agraria, Forestale e Ambientale

Università degli Studi di Padova



